



Milano, 03/11/08  
Prot. n. 2229/2008/CT

### **Approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche negli Enti locali lombardi**

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, con delibera n. 7977 del 6 agosto 2008, i criteri a cui gli Enti locali (Comuni singoli o associati, Comunità montane, Enti gestori dei parchi e Province), titolari delle funzioni paesaggistiche di cui all'articolo 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "*Legge per il governo del territorio*" dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare le predette funzioni successivamente al 31 dicembre 2008. In caso contrario decadrà la delega al rilascio di autorizzazioni paesistiche prevista dall'art. 146, comma 6, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*".

Secondo quanto disposto dalla delibera citata, gli Enti locali devono trasmettere alla Giunta regionale tutta la documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione della struttura tecnica, cui sono assegnati i compiti di istruttoria relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, **entro la data del 14 novembre 2008**. Entro il successivo 31 dicembre 2008, poi, il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica della Regione provvederà ad emanare l'elenco degli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.

Il legislatore nazionale ha rimesso alle Regioni il compito di promuovere e disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio (art. 148, comma 1 D.Lgs. 42/04) le quali devono essere composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del territorio e che, lo ricordiamo, esprimono, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della L.R. 12/05, pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente.

Fra i contenuti della delibera regionale 7977/08, inoltre, c'era un aspetto, piuttosto controverso, relativo alla prescrizione, per i componenti della Commissione, di non poter "*essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale*". Questo, se associato all'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/04, il quale prevede che la partecipazione alle Commissioni, assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, "*non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*", avrebbe potuto determinare notevoli difficoltà al reperimento di professionalità qualificate a ricoprire il delicato incarico.

Così, per porre rimedio a questa situazione, è stata successivamente emanata la delibera di Giunta regionale n. 8139 del 1 ottobre 2008 che ha apportato alcune correzioni alla prima disposizione.

In particolare, nel nuovo atto si recita che, “*considerate le criticità segnalate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all’impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente...*”, si ritiene “*di condividere le sopraccitate osservazioni...*”; e, di conseguenza, è stato stabilito che i componenti della Commissione per il Paesaggio, che, comunque, “*non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale...*”, mantengono, di fatto, la facoltà di assumere incarichi urbanistici all’interno dell’Ente locale di riferimento con la regola, però, di “*astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado*” e con ciò eliminando il vincolo imposto.

Per quello che concerne i Comuni, dunque, questi devono, entro il 14 novembre 2008, approvare in Consiglio comunale un regolamento che disciplini il funzionamento della Commissione per il Paesaggio (e ciò nel caso in cui i Comuni non dispongano già di una Commissione conforme ai nuovi criteri), nominare i componenti della stessa e la struttura tecnica (qui la D.G.R. 7977/08 prevede che in luogo della struttura tecnica possa essere individuata una specifica professionalità anche all’intero dell’Ente, al fine non determinare un aggravio di costi) ed inviare il tutto alla Regione che, poi, verificherà la sussistenza e l’adeguatezza dei requisiti.

*Cristian Tolettini*

Settore Ambiente ed Energia  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)